

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Consiglio Universitario Nazionale

Prot. n.

Al Sig. Ministro

Spedito il

S E D E

Parere generale n. 77

OGGETTO: Utilizzazione docenti in diversa disciplina (art. 9, 2° comma, DPR 382/80)

e attribuzione di compiti didattici (art. 15 L. 341/90).

Adunanza del 12.06.2002

IL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE

Viste le richieste di parere sull'utilizzazione di Docenti in altra disciplina (art.9, 2° comma, DPR 382/80) che periodicamente pervengono dalle sedi e, da ultimo, quelle presentate dall'Università degli Studi di Pavia e sull'affidamento di insegnamenti a Docenti (art. 15 Legge 341/90) dall'Università degli Studi di Siena;

Sentiti i Relatori,

FORMULA IL PARERE E LE CONSIDERAZIONI SEGUENTI:

Nell'interesse dell'auspicato sviluppo di un razionale sistema delle autonomie universitarie in Italia, appare opportuno che due importanti insiemi di provvedimenti disposti dalle singole sedi ricevano trattamenti distinti per quanto concerne il loro iter istruttorio ed attuativo. Il primo insieme comprende quei provvedimenti che hanno un sensibile riflesso a scala di intero sistema nazionale, il secondo, quelli la cui ripercussione è sostanzialmente locale.

Appartengono certamente al primo insieme le decisioni sui cambiamenti di settore scientifico - disciplinare da parte di Docenti. Consapevole di ciò il CUN ha posto a suo tempo in evidenza la necessità di un suo intervento regolamentato e tale atteggiamento, condiviso dalla CRUI, ha trovato riscontro nel DM 4/10/2000, che stabilisce che i Decreti Rettorali sull'argomento possono essere emanati solo dopo aver acquisito il parere del CUN.

Si può invece ritenere che le decisioni sull'utilizzazione di Docenti ai fini della formazione rientrino nel secondo insieme. Si tratta invero di una problematica assai delicata che investe la giudiziosa utilizzazione delle risorse degli Atenei, il conseguimento degli obiettivi formativi, la qualità della docenza, l'equa ripartizione dei compiti, il rispetto delle competenze e che, come ricordato in un parere reso dal CUN nell'adunanza del 17/11/1999, coinvolge il diritto di libertà didattica dei singoli.

Appare superfluo ricordare che l'autonomia, in un contesto così delicato, deve essere esercitata nell'ambito dei regolamenti didattici di Ateneo, di Facoltà e di Corso di Laurea e del quadro normativo vigente, e richiede una rigorosa assunzione di responsabilità da parte delle sedi; occorre comunque ribadire che tali provvedimenti devono necessariamente avere carattere temporaneo.

Pertanto, il CUN, che per legge è tenuto ad esprimere il proprio parere sui passaggi di Settore Scientifico - Disciplinare, ritiene di non dover intervenire con propri giudizi nel merito dell'attribuzione dei compiti didattici da parte delle diverse sedi, riservandosi, tuttavia, qualora interpellato su casi particolarmente controversi, di pronunciarsi in via straordinaria.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE